

Esente da imposte di bollo ai sensi dell'Art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Rep. n. 50922

Fasc. n. 27551

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno sei (6) del mese di settembre.

In Udine, Via Pozzuolo n. 330, nella sede legale della Società Cooperativa di cui infra, avanti a me dottor Pierluigi Comelli Notaio in Udine ed iscritto al Collegio Notarile di detta Città, è comparsa la signora:

VOGRIG MICHELA, nata a Udine il 12 dicembre 1970, cittadina italiana domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa:

"C.O.S.M. CONSORZIO OPERATIVO SALUTE MENTALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA C.O.S.M. S.C.S.", con sede in Udine, Via Pozzuolo n. 330, REA n. 197907, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 01806030308, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 83 sezione C, iscritta nel Registro Regionale delle Cooperative al n. 3173 - sezione Produzione e Lavoro e al n. 3244 - sezione Cooperazione Sociale, a quest'atto autorizzata giusta i poteri statutari alla stessa conferiti.

Detta comparente, della cui identità personale nonché veste rappresentativa e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea della predetta Società, che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora, essendo andata deserta la prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) Varie ed eventuali.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e dello Statuto, la stessa comparente, la quale constata e dichiara quanto segue:

= che l'assemblea è stata regolarmente convocata;

= che è presente l'Organo Amministrativo nella sua stessa persona e nelle persone di Biasatti Michela - Vice Presidente, Antonini Orietta Consigliere, Inzerillo Fabio Consigliere, Contessi Andrea Consigliere, Tomarchio Rosario Consigliere, Sartori Davide Consigliere, Valusso Roberto Consigliere, assente giustificato il Vice Presidente Braijnik Ivan, comunque a conoscenza dei contenuti dell'Ordine del giorno;

= che è presente il Revisore Unico in persona di Cinelli Renato;

= che è presente, in proprio o per delega, il quorum dei soci necessario, sulla base delle norme statutarie, per la validità

REGISTRATO A UDINE
il 11/09/2019
al n. 5611
Serie 1T
Liquidati:
Euro 200,00

delle delibere da adottarsi in seconda convocazione, come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Pertanto l'Assemblea, convocata a norma di Legge e di statuto, è regolarmente costituita e valida per deliberare su quanto posto all'Ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente comunica all'Assemblea che si rende necessario apportare delle modifiche allo statuto al fine di adeguarlo alle normative in vigore, con rivisitazione completa dello stesso anche alla luce del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. A tale scopo consegna ai soci, quivi intervenuti, la bozza dello statuto da approvare con a fianco lo statuto attualmente in vigore al fine di per mettere ai soci una più ampia ed agevole lettura su quanto l'Assemblea andrà a deliberare.

Dopo ampio dibattito, riconosciuta da tutti i presenti l'importanza delle modifiche da apportare e la necessità di approvare il nuovo testo dello statuto, come illustrato dal Presidente, ottenuto pure il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

1) di **approvare il nuovo testo dello Statuto sociale**, riformulato e adeguato.

Di detto Statuto, che si compone di numero 42 (quarantadue) articoli, è stata data integrale lettura all'Assemblea, e viene allegato al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore dieci (10).

Le spese e le tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

La comparente dispensa me Notaio dal dare lettura degli allegati.

Letto da me Notaio alla comparente che lo approva e lo sottoscrive in calce, alle ore dieci e minuti dieci (10.10).

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, in pagine due circa di un foglio.

Firmato:

Vogrig Michela

Pierluigi Comelli (L.S.)

Allegato "B" al Fascicolo n. 27551

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. (Costituzione - denominazione- sede)

È costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/1991, e del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112. in forma di società cooperativa sociale denominato: "C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale società cooperativa sociale" validamente siglabile in: "COSM S.C.S."

Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Il consorzio ha sede nel comune di Udine e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Articolo 2. (Durata)

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3. (Scopo mutualistico)

Il Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; incrementa a favore dei propri soci le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il consorzio persegue lo scopo mutualistico a favore dei soci e si propone di fornire in via diretta ed indiretta agli stessi un'organizzazione di supporto nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di

knowhow dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;

c) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;

d) i processi di qualità.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e Enti del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; esso persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Articolo 4. (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il consorzio ha come oggetto l'assunzione da amministrazioni, enti, società pubbliche e private di lavori nei seguenti ambiti:

1) assumere direttamente e per conto dei soci appalti di lavori, servizi e forniture di qualsiasi genere e specie, nonché curarne in nome e per conto dei soci la trattazione e l'acquisizione di convenzioni da parte di enti pubblici, imprese private, altri enti o imprese pubbliche anche promuovendo l'eventuale costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese e reti di imprese.

2) stipulare e sottoscrivere tutti i contratti, convenzioni o altri negozi relativi all'acquisizione e alla realizzazione dei lavori;

3) assegnare ai consorziati eventualmente anche fra loro coordinati ai sensi dell'art 2615ter c.c. le prestazioni oggetto dei lavori secondo la ripartizione tra essi convenuta

4) promuovere forme di integrazione tra i soci incluse attività inerenti la selezione del personale, per la prestazione integrata di servizi all'utenza, nonché il recupero di risorse umane, economiche, tecnologiche e finanziarie al fine di ottimizzare la gestione dei servizi affidati;

5) organizzare, coordinare e disciplinare l'esecuzione dei lavori e delle attività dei consorziati a ciò relative;

6) curare i rapporti con il committente e le altre amministrazioni ed enti interessati alla realizzazione dei lavori;

7) eseguire depositi e/o concedere o far prestare garanzie in relazione all'affidamento o all'esecuzione dei lavori;

8) ricevere ed effettuare pagamenti attraverso ogni più

opportuno mezzo;

9) gestire servizi sociosanitari ed educativi quali a titolo di puro esempio servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e sanitaria in genere, asili nidi e scuole materne, campi-scuola e dopo-scuola, tutoraggio e gestione progetti riabilitativi;

10) integrazione al lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della Legge 8.11.1991 n.381 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 13 della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 26.10.2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

11) progettare, costruire e/o gestire, direttamente o per conto delle Consorziato, servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, ricreativi e formativi ed ogni altra tipologia di servizio, anche accessorio, funzionale allo scopo, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91, nonché svolgere attività diverse- agricole industriali, commerciali, turistiche o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio - di cui agli artt. 1, lett. b), e 4 della legge 381/91;

12) attività servizio di prestazioni ed attività integrative di sostegno socio-educativo e socio-assistenziale territoriale ed attività connesse all'inserimento lavorativo di persone a rischio di emarginazione anche tramite la partecipazione a bandi specifici;

13) formazione professionale e culturale, anche attraverso appositi corsi, delle persone svantaggiate al fine della loro qualificazione, riqualificazione, specializzazione, riabilitazione e perfezionamento professionale;

14) formazione delle persone in condizione di svantaggio, degli operatori pubblici e privati, dei soci e dei dirigenti delle cooperative consorziate;

15) ricerca e progettazione di interventi nel campo dell'emarginazione e del disagio sociale e di reinserimento lavorativo e sociale di persone in condizione di svantaggio;

16) presentazione, coordinamento e gestione, direttamente o in partecipazione con altri organismi ed enti che abbiano analoghe finalità, di progetti specifici finanziati dall'Unione Europea e/o da enti nazionali o esteri nell'ambito degli obiettivi rivolti al settore sociale;

17) promuovere l'immagine commerciale delle cooperative consorziate, sia collettivamente che singolarmente;

18) realizzare servizi di supporto e consulenza a favore dei propri soci, per migliorarne la capacità imprenditoriale e l'efficacia operativa;

19) ogni altro intervento idoneo a realizzare agli scopi sociali del consorzio;

Il Consorzio potrà pertanto svolgere in particolare le seguenti attività:

A) Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, lett. a) della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 13 della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 26.10.2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni:

A1) provvedere all'assistenza qualificata ed al trasporto di disabili, minori, adulti e tossicodipendenti in strutture residenziali o semiresidenziali;

A2) accompagnamento e trasporto assistito di persone, compreso il trasporto su barella compresi i trasporti con ambulanza urgenti e non programmabili e trasporti non urgenti e programmabili, incluso accompagnamento in scuolabus;

A3) fornire assistenza qualificata a persone anziane, comunque collocati a domicilio o in strutture residenziali, e semiresidenziali, in case protette o in caso di degenza presso ospedali, nelle case di cura, nei luoghi di villeggiatura;

A4) provvedere all'assistenza domiciliare per disabili, tossicodipendenti, anziani e minori e persone in stato di disagio;

A5) gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, strutture idonee ad ospitare cittadini stranieri, anziani, disabili, minori e adulti, tossicodipendenti o cittadini bisognosi di assistenza per il recupero ed il mantenimento nella società;

A6) progettare e gestire servizi d'accompagnamento socio educativi per l'integrazione sociale e lavorativa, rivolti persone seguite dai servizi socio-sanitari, ai nomadi e alle persone detenute per favorire l'accesso alle misure alternative alla detenzione;

A7) gestire servizi di accoglienza e integrazione sociale, abitativa e lavorativa dei migranti;

A8) sviluppare azioni a supporto del superamento degli stereotipi di genere e gestire servizi a supporto delle famiglie e del "work life balance" anche per le lavoratrici e i lavoratori;

B) per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art. 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991, e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 13 della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 26.10.2006 n. 20 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività per l'inserimento lavorativo dei lavoratori in condizione di svantaggio:

B1) l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura ad uso civile, industriale, commerciale, culturale sociale e sanitario, nonché piazze, piazzali, giardini, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili, per conto di qualsiasi committente, ivi incluse la manutenzione e la pulizia delle strutture pubbliche o private, le pulizie

generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e in strutture sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;

B2) disinfezione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;

B3) pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;

B4) servizi di lavapiatti e stoviglie;

B5) servizi di lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

B6) tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

B7) la gestione del servizio di cura e manutenzione di aree verdi pubbliche e private;

B8) interventi di arredo urbano, realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio di erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione orti e serre, vendita fiori e piante, potatura anche in altezza, abbattimento alberi e piantumazione;

B9) gestione di parchi, parchi urbani, giardini e riserve naturali;

B10) servizi di cinovigilanza, di cattura, trasporto e gestione di animali domestici;

B11) esercizio di caffè, snack bar, ristoranti, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

B12) distribuzione materiale informativo;

B13) manutenzione e consegna ausili;

B14) attività grafiche, tipografiche, editoriali e di legatoria, stampa e fornitura di articoli stampati, vendita prodotti editoriali, compresi opuscoli, magliette, gadgets;

B15) Distribuzione di libri, riviste, altri prodotti editoriali, prodotti multimediali;

B16) produzione, realizzazione e organizzazione di documentazione fotografica e cinematografica; ricerca, la progettazione e la produzione di beni e servizi nel settore radio, nel settore video, nel settore cinematografico, nel settore grafico e nel settore teatrale e in tutte le attività ad essi collegate;

B17) servizi postali e di recapito a carattere locale, nazionale ed internazionale e delle attività ad essi collegati;

B18) servizi gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi, compreso il servizio prestiti, servizi di fotocopiatrice e riproduzione stampe e prodotti audiovisivi, servizi di copisteria, segreteria dattilografia;

B19) attività di catalogazione del libro antico e moderno, anche con tecnologie informatiche; catalogazione, riordino,

trasferimento, sistemazione, conservazione e vigilanza (ove applicabili) di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico, architettonico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, di collezioni e di ogni altro bene culturale ai sensi della normativa;

B20) catalogazione, organizzazione, realizzazione e gestione di attività diverse riferite ai beni ambientali, culturali, architettonici, artistici e fotografici e quanti altri e diversi ad essi collegati;

B21) attività legate alla divulgazione dell'informazione ed alla gestione di contenuti via internet e, più in generale, con qualsiasi mezzo di comunicazione di massa;

B22) attività di call-center, raccolta ed elaborazione dati, sbobinatura;

B23) elaborazioni elettroniche di dati nell'ambito del servizio di centro unico di prenotazione in aziende sanitarie e ospedali;

B24) servizi di logistica, facchinaggio, trasporto e movimentazione di merci;

B25) gestione di aree cimiteriali, servizi ed attività cimiteriali quali esumazioni, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;

B26) servizi di vigilanza, portierato, centralino, guardiania e sicurezza, prevenzione incendio, gestione delle emergenze ed evacuazione, nonché tutte le attività connesse a questi servizi per soggetti pubblici e privati;

B27) servizi amministrativi e contabili;

B28) l'attività di gestione dei rifiuti nel senso ampio del ciclo inteso dalla legge vigente in materia, raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento rifiuti urbani e distribuzione contenitori materiale promozionale per la raccolta differenziata, da svolgersi nei limiti e con le autorizzazioni previste dalla legge;

B29) la conduzione di attività produttive o di servizio per la raccolta, la selezione ed il riutilizzo ecologico di materie seconde tra cui, a titolo esemplificativo, la carta, il vetro, i residui metallici, i residui di fibre naturali e quelli di ogni altra materia idonea ad essere riutilizzata con risparmio di risorse naturali, da svolgersi nei limiti e con le autorizzazioni previste dalla legge;

B30) attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici e gestione di centri di raccolta;

B31) raccolta, trasformazione e vendita di biomasse;

B32) attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene

ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, etc.);

B33) gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

B34) servizi di facility management e global service;

B35) ricerca, progettazione e produzione di beni e servizi nel settore informatico (incluso realizzazione e commercializzazione di software e di realizzazioni web), nel settore delle tecnologie, nel settore editoriale, nel settore radio, nel settore video, nel settore cinematografico, nel settore grafico e nel settore teatrale e in tutte le attività ad essi collegate;

B36) la gestione di centri culturali, di aggregazione giovanile con possibilità di gestire punti di informagiovani e ideare e realizzare eventi culturali, manifestazioni sportive ed eventi in genere;

B37) organizzazione di eventi sportivi, ricreativi, culturali, artistici, compresi concerti ed eventi di tipo teatrale e cinematografico, gestione di impianti sportivi, auditorium, sale teatrali e da cinema, spazi culturali ed espositivi, organizzazione di convegni e seminari;

B38) la gestione dell'attività di allestimento di spettacoli musicali, culturali o teatrali;

B39) gestione di pubbliche relazioni, e di informazione turistica, di sportelli informativi front-office e back office anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed informative e delle attività ad essi collegate, comprese le attività di prenotazione e di riscossione;

B40) progettazione, promozione e gestione di attività collegate alla balneazione, con tutti i servizi a ciò collegati; ristorazione e bar all'interno dello stabilimento balneare e nella struttura esterna collegata, cura del corpo, benessere e attività terapeutiche, attività sportive, formative e di divertimento, attività di salvamento bagnanti;

B41) servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e cartelle, vuotatura e trasporto cassette postali, affissioni e riscossioni tributi per affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;

B42) produzione, vendita, acquisto, importazione ed esportazione di prodotti agricoli, forestali e zootecnici, loro derivati e mezzi tecnici da impegnarsi in agricoltura e nel campo forestale, attività di produzione e lavorazione, nei diversi gradi, di ogni prodotto della terra e del bosco, coltivazione e vendita di prodotti floreali e ortofrutticoli;

B43) Commercio elettronico con l'effettuazione di transazioni economiche e finanziarie per conto proprio e conto di terzi;

B44) gestione laboratori protetti e programmi di lavoro protetti, intesi a favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone in stato di marginalità ed esclusione sociale, ai sensi della legge 381/91;

B45) la gestione e la promozione di attività editoriali, di formazione culturale e professionale, di documentazione audiovisiva, ricreativa e sportiva, per favorire il reinserimento sociale delle persone in condizione di emarginazione o svantaggio;

B46) lo svolgimento di attività connesse alla installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche affissioni e più in generale all'esposizione pubblicitaria e servizi di materiale affissione di manifesti, anche per conto di terzi;

B47) l'assunzione di lavori di guardiania portierato, vigilanza e custodia non armata;

B48) l'assunzione di lavori di catalogazione, movimentazione e distribuzione di materiale bibliografico e cartaceo;

B49) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, editoriale e di distribuzione, con esclusione della stampa quotidiana;

B50) lo svolgimento di attività di inserimento, elaborazione dati e disbrigo di pratiche amministrative;

B51) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici ed agrituristici, di divertimento e svago;

B52) la lavorazione, produzione e commercializzazione di caffè e derivati e in genere di prodotti biologici ed equosolidali;

B53) la gestione dei servizi cimiteriali;

B54) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci di autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi ed ogni altro servizio collaterale o collegato al trasporto, il tutto subordinatamente al rilascio delle apposite licenze e/o autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia e alla preventiva iscrizione agli Albi di competenza;

B55) la gestione di campeggi e parcheggi pubblici o privati;

B56) la lettura di contatori gas, luce, acqua, con relativa distribuzione di bollette, cartelle, elenchi telefonici e simili;

B57) la produzione a carattere artigianale e commerciale di prodotti di tessitura, taglio e cucito con possibilità di commercializzare i manufatti;

B58) la stiratura, lavaggio, rammendo e sistemazione di indumenti, per privati, per comunità e istituzioni pubbliche;

B59) l'attività di assemblaggio e di confezionamento di prodotti diversi con ogni tipologia di materiale;

B60) il commercio, la manutenzione, riparazione e restauro di

mobili ed arredi in genere;

B61) la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in affitto, la gestione di serre, la vendita dei prodotti ottenuti;

B62) attività di progettazione, gestione e promozione di strutture e servizi per l'accoglienza turistica con particolare attenzione al turismo sociale, accessibile e sostenibile;

B63) la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

B64) progettazione, organizzazione e gestione di attività, realizzate anche attraverso l'utilizzo di fondi Europei, nazionali o regionali, volte a favorire il rafforzamento organizzativo delle cooperative, l'acquisizione di competenze dei loro soci e lavoratori e più in generale degli operatori e dei beneficiari del sistema per l'inclusione sociale e lavorative;

Il consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto sociale;

2. accettare e rilasciare garanzie, contro garanzie, fidejussioni e cauzioni; concedere fideiussioni, prestare avvalli, consentire l'iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni proprie e di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

4. ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

5. assumere ogni determinazione circa le iniziative da coltivare ed i contratti da sottoscrivere ed eseguire, le condizioni ed i prezzi da offrire, il compimento delle attività di esecuzione e lo svolgimento di queste mediante

affidamento alle Consorziato dei relativi compiti ed oneri, obblighi e diritti;

6. partecipare a gare e trattative per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e stipulare e sottoscrivere tutti i contratti, convenzioni o altri negozi relativi all'acquisizione e alla realizzazione dei lavori;

7. rappresentare in via unitaria ed esclusiva le Consorziato nei confronti della clientela potendo agire in tutti i rapporti per conto dei soci stessi, formulando e presentando ogni offerta e stipulando ogni atto, di cui potrà determinare il contenuto, le obbligazioni e le condizioni economiche;

8. provvedere al coordinamento alla disciplina delle attività delle Consorziato, nonché al controllo delle prestazioni, delle forniture, dei lavori, vigilando sull'esatto adempimento delle obbligazioni che il Consorzio abbia assunto ed abbia assegnato alle Consorziato, essendogli a tal fine riconosciuto dalle Consorziato ogni più ampio potere, anche per il compimento di ispezioni, per emanazione di direttive o disposizioni e per l'eventuale applicazione di sanzioni;

9. coordinare opportunamente l'attività delle Consorziato in modo da istituire fra loro utili collegamenti necessari soprattutto nell'esecuzione di lavori di natura complessa che esigono il concorso di differenti specializzazioni tecniche anche promuovendo azioni volte ad integrare tra loro le attività;

10. predisporre adeguati strumenti innovativi, sia per il Consorzio che per le Consorziato, di valutazione ed analisi dell'attività;

11. favorire lo sviluppo, la produttività e l'immagine sociale dei servizi o beni prodotti dalle Consorziato e la commercializzazione e l'offerta a terzi;

12. predisporre, inoltre, strumenti per il controllo qualitativo e la valutazione dell'efficacia dei servizi gestiti, utilizzando criteri di garanzia, affidabilità e ottimizzazione nel rapporto costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnate nella gestione dei servizi;

13. fornire alle proprie consorziate servizi di gestione, consulenza e assistenza in ambito amministrativo, fiscale, legale, commerciale, che non siano per legge riservati a particolari categorie professionali

14. fornire alla Consorziato, a condizioni economicamente e qualitativamente vantaggiose, servizi efficienti per elaborazioni, analisi, utilizzo di dati contabili, amministrativi e tecnici, necessari al buon funzionamento dei servizi delle Consorziato. Il Consorzio, quindi, potrà per le proprie Consorziato, svolgere servizi di tenuta della contabilità e tenuta buste paga;

15. collaborare con le Consorziato allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali

all'introduzione di tecniche e strumenti idonei nella gestione interna ed organizzazione del lavoro nei servizi;

16. provvedere, quando richiesto in nome e per conto delle Consorziato, all'espletamento di pratiche amministrative commerciali e contabili, richieste di prestiti, mutui, stipulazione di contratti con committenti e professionisti;

17. svolgere e sviluppare attività dirette alle Consorziato anche con l'ausilio di macchine, attrezzature e nuove tecnologie;

18. promuovere e coordinare l'introduzione nelle aziende delle Consorziato di nuove tecniche gestionali e l'organizzazione del lavoro;

19. promuovere la costituzione di centri di progettazione, meccanografici e contabili e di altri servizi in comune;

20. assumere in locazione o in affitto o acquisterà da enti, persone fisiche o giuridiche, terreni, strutture aziendali e simili, ne curerà l'amministrazione e/o la gestione secondo i criteri di economicità e in armonia con i fini generali dello sviluppo cooperativo;

21. acquistare o costruire immobili ed aziende da destinare ad uso sociale ed assumerà, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);

22. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, svolgendo ogni altra attività ed operazione comunque attinente al proprio oggetto.

Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5. (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore

al 70%, da cooperative sociali e da Consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/91.

Possono essere inoltre soci altre cooperative, consorzi, enti, imprese sociali, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio.

Possono infine essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Non possono essere soci coloro che operano in altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente con quella del consorzio, salva una espressa e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.

Non possono essere soci coloro che sono sottoposti a fallimento od a liquidazione coatta amministrativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote/azioni sottoscritte.

Articolo 6. (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1. la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
2. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
3. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
4. i motivi della richiesta;
5. l'indicazione delle attività svolte;
6. il numero di azioni quote che intende sottoscrivere, che non saranno inferiori a 10 (dieci) nei limiti di legge;
7. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti vigenti al momento della domanda;
 2. copia del bilancio degli ultimi tre esercizi;
- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del

Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

I documenti richiesti potranno essere trasmessi anche in formato elettronico.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7. (Domicilio dei soci)

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o comunicazione attraverso Posta Elettronica Certificata al consorzio.

Articolo 8. (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- 1) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- 3) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- 4) a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, salvo espressa e motivata autorizzazione dell'organo

amministrativo, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 5;

5) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società

Articolo 9. (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 10. (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale di cui all'art.40.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge ed è disciplinato dall'art.2532 c.c.

In caso di controversia tra le parti si fa riferimento all'articolo 40 del presente statuto.

Articolo 11. (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,;
- 3) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel

versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

4) in qualunque modo causi alla società un danno;

5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il consorzio, salvo quanto disposto al precedente articolo 5.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12. (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al collegio arbitrale ai sensi dell'art.40.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13. (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni/quote interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni/quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni/quote per le quali non sarà richiesto

il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni/quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ.

I soci esclusi per i motivi indicati nell' Articolo 11 punti 2), 3) e 4) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 15. (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi nel consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 16. (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo Articolo 21 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Articolo 17. (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio

sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Articolo 18. (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione;
2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
3. il termine minimo di durata del conferimento;
4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi dei precedenti commi, la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

Articolo 19. (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 20. (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21. (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore di euro 500,00 ciascuna. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- Il Cda potrà prevedere attraverso apposita delibera l'introduzione di differenti modalità di versamento delle quote (in considerazione del perseguimento di finalità di interesse strategico);
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni/quote eventualmente non rimborsate ai soci reclusi o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni/ quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci ordinari.

Articolo 22. (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci ordinari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente Articolo 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art.40.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 23. (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci a cui favore opera il consorzio e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 24. (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- 2. procedere alla nomina degli amministratori;
- 3. procede alla nomina dell'organo di controllo;
- 4. determinare la misura dei compensi da corrispondere agli

amministratori ed all'organo di controllo;

5. approvare i regolamenti interni;
6. deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
7. deliberare sulle modifiche statutarie e sulla nomina dei liquidatori;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25. (Assemblee)

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazioni assembleari con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del CC.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante Posta Elettronica Certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi possono affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Articolo 23.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dello statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 26. (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato della società l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1 e 5 di cui al precedente

Articolo 24 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Articolo 27. (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Articolo 28. (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.18

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del cod. civ.

Articolo 29. (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della

maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche fra soggetti non rappresentanti di cooperative socie. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 30. (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il/i Vice Presidente/i.

Articolo 31. (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Istituisce, ai sensi dell'art. 2086 codice civile, un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 32. (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei

consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o Posta Elettronica Certificata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 33. (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 34. (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni

Articolo 35. (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/ai vice presidente/i.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36. (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo nei termini di legge.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Assiste, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile, alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37. (Liquidatori)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- b. a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d. i poteri spettanti ai liquidatori.

Articolo 38. (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori;
- b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Articolo 23 comma c) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39. (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 40. (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei

Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 41. (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, espresse dall'art. 2514 C.C., unitamente alle altre contenute nel presente Statuto Sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

Articolo 42. (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Vogrig Michela

Pierluigi Comelli (L.S.)